



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 108 DEL 7 febbraio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da HSI Consulting S.r.l. -- Procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di censimento e monitoraggio di manufatti contenenti amianto e fibre artificiali vetrose negli immobili del Comune di Milano - Importo a base di gara: euro 2.041.746,52 - S.A. Comune di Milano.

PREC 5/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 58170 del 24 aprile 2017 presentata da HSI Consulting S.r.l., e relativa memoria, con la quale l'istante, in qualità di mandante della costituenda ATI giunta seconda in graduatoria, contesta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla Silea S.r.l. per i seguenti motivi: carenza del requisito della qualificazione SEM MASSA per la metodica di analisi sull'amianto; errata attribuzione di punteggio al numero di addetti ottenuti tramite avvalimento, atteso che il fine dell'avvalimento non è quello di arricchire la capacità tecnica del concorrente;

VISTE la memoria della S.A. prot. 4313 del 16 gennaio 2018, con la quale essa riferisce che il capitolato d'appalto prevedeva l'utilizzo di metodica SEM ma non disponeva che i rilievi sui campioni di amianto solido dovessero essere effettuati necessariamente con tale metodica. Ammetteva infatti altre metodiche (MOCF o FTIR), utilizzate da Silea S.r.l. per le analisi di materiale solido; inoltre sostiene la legittimità della valutazione dei curricula di dipendenti della ditta ausiliaria in quanto il punteggio era attribuito al personale effettivamente utilizzato per svolgere le prestazioni. Sottolinea comunque che, pur volendo decurtare il punteggio di tale voce, la ditta Silea S.r.l. sarebbe rimasta prima in graduatoria;

VISTE le memorie dell'aggiudicataria Silea S.r.l. prot. 61481 del 3 maggio 2017 e successive, con le quali essa rappresenta che il capitolato speciale richiedeva la qualifica SEM, ma non la specifica SEM MASSA, e che la Silea S.r.l. otteneva la qualifica SEM ai fini dell'esecuzione e per l'analisi sui campioni di massa avrebbe utilizzato altre tecniche ammesse dal bando. Evidenzia poi che essa stipulava un contratto di avvalimento con la Romeo Safety S.r.l. per ottenere risorse umane esperte nel settore e migliorare la propria offerta tecnica, da valutare ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma sarebbe risultata aggiudicataria anche senza il punteggio relativo a tale voce;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO il capitolato speciale d'appalto, punto 1.4.4., che richiede all'appaltatore l'esecuzione di tutte le analisi di laboratorio necessarie, ed elenca le metodiche analitiche da utilizzare, fra le quali la metodica SEM. Specifica inoltre che l'appaltatore dovrà utilizzare laboratori qualificati dal Ministero della Salute, che dovranno rispondere a specifici programmi di controllo della qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi;

VISTO il bando di gara che prevede, nell'ambito dell'offerta tecnica, l'attribuzione di specifico punteggio alla voce "Responsabile amianto", con valutazione dell'esperienza professionale e delle qualifiche del soggetto indicato per tale ruolo, nonché alla voce "Personale a supporto", valutato sulla base del numero di addetti e delle esperienze professionali e qualifiche;

VISTA la comunicazione, citata dalla S.A. e da Silea S.r.l., con la quale Arpa Lombardia riferisce che, ad oggi, l'Accordo Stato Regioni non prevede qualificazione per la tecnica SEM su campioni di massa;

CONSIDERATO che il capitolato d'appalto prevedeva l'utilizzo di metodica SEM ma ammetteva anche altre metodiche e non richiedeva specificamente il requisito della qualificazione SEM MASSA, e la S.A. dichiara di aver verificato l'utilizzo, da parte dell'aggiudicataria, di metodiche comunque ammesse; inoltre la S.A. evidenzia che la ditta Silea S.r.l. sarebbe rimasta prima in graduatoria pur senza considerare il punteggio attribuito al personale oggetto del contratto di avvalimento e pertanto, sotto questo aspetto, sussiste carenza di interesse dell'istante secondo classificato;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la specifica qualifica SEM MASSA non era espressamente richiesta dal capitolato;
- sussiste carenza di interesse dell'istante secondo classificato in relazione al punteggio attribuito al personale oggetto del contratto di avvalimento.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

-



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 febbraio 2018
Il Segretario Maria Esposito